



I giochi in Italia

La raccolta dai giochi

Nel 2010 la **raccolta** dai giochi (il totale del "giocato") ammontava a 61,4 miliardi di euro, per poi aumentare a 79,9 miliardi nel 2011 e a 88,6 miliardi nel 2012. A partire dal 2013 si registra una flessione (84,7 miliardi) che ha portato al dato di 84,4 miliardi nel 2014. Nel 2015 la raccolta è aumentata portandosi a 88,2 miliardi. Secondo i primi dati diffusi dall'Agenzia delle dogane **nel 2016 la raccolta ammonterebbe a 96 miliardi.**

Le **entrate erariali** sono passate da 8,9 miliardi del 2010, a 8,6 miliardi nel 2011 e a 8,3 miliardi nel 2012. Nel 2013 ammontavano 8,5 miliardi, nel 2014 si attestavano a 8,3 miliardi. Nel 2015 le entrate fiscali sono risultate pari a 8,7 miliardi. **Nel 2016 le entrate erariali ammonterebbero a oltre 10 miliardi.** L'incremento delle entrate è dovuto in gran parte dalla accresciuta incidenza della tassazione sul gioco degli apparecchi da divertimento (AWP e VLT, comunemente indicate come *slot machines*) previsto con la legge di stabilità 2016. Oltre la metà del gettito (5,8 miliardi) deriva dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento; oltre 3,5 miliardi dai giochi numerici e dalle Lotterie (1,8 miliardi dal gioco del Lotto, 1,3 miliardi dal Gratta&Vinci, 0,47 miliardi dal SuperEnalotto). Per quanto riguarda l'anno 2017, alcuni elementi inducono a ritenere probabile una contrazione del gettito, ad oggi di difficile quantificazione. Tali dati sono stati forniti il 9 febbraio 2017 dal Governo in risposta ad una interrogazione parlamentare ([5-10524](#)).

Nel 2015, le entrate da giochi hanno fatto registrare una significativa crescita (6 per cento) rispetto all'anno precedente, ritornando - dopo un quinquennio segnato da ripetute flessioni - al massimo livello di gettito (8,8 miliardi) toccato nel 2009. Tale risultato trova corrispondenza in un aumento della "raccolta lorda" (il volume d'affari del settore) che, superando gli 88 miliardi, ha arrestato la tendenza decrescente affermata nel biennio 2013-14, facendo segnare un +44 per cento rispetto al livello registrato nel 2010.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con un comunicato stampa del 13 febbraio 2017 ha precisato che **la spesa** degli italiani per il gioco è stata nel **2016** pari a circa **19 miliardi** (poco meno dell'uno per cento di Pil): la spesa si ottiene sottraendo dall'ammontare della **raccolta annua** (96 miliardi) il totale delle **vincite** del periodo corrispondente (**circa 77 miliardi**). La spesa, in altri termini, corrisponde a quanto la collettività dei giocatori perde nel periodo di riferimento. Un ammontare così elevato di vincite, la maggior parte di importo non elevato, tende a ripartirsi tra una moltitudine di vincitori. Il Governo, rispondendo all'[interrogazione n.5/08569](#) in Commissione Finanze, ha fornito i dati relativi alla raccolta dei giochi nel 2015 suddivisi per Regione e tipologia di gioco (dati in milioni di euro, fonte Agenzia delle dogane e dei monopoli).

Gioco	Raccolta 2015
New slot	25.963
Videolottery	22.198
Apparecchi senza vincita in denaro	230
Bingo	1.598
Gioco a base ippica	636
Gioco a base sportiva	5.592
Giochi numerici a totalizzatore	1.055
Lotterie	9.063
Lotto	7.077
Giochi di abilità a distanza a torneo	727
Giochi di carte non a torneo e giochi di sorte a quota fissa	12.502
Scommesse virtuali	1.067
Betting exchange	541
Totale	88.249

La legge di bilancio 2017 in materia di giochi

La **legge di bilancio 2017** in materia di **giochi pubblici** ha introdotto disposizioni per l'avvio della procedura a evidenza pubblica volta a concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore – c.d. "Gara Superenalotto" (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 576-577). E' stato previsto inoltre l'inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente, previa richiesta, in considerazione dell'istituzione di una **lotteria nazionale** collegata agli **scontrini o alle ricevute fiscali** a partire dal 2018 (commi 537-541). Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, nel corso dell'esame parlamentare la **probabilità di vincita** dei **premi** di tale **lotteria** è stata **aumentata del venti per cento**, rispetto alle transazioni effettuate in contante, per le **transazioni con carta di debito e di credito**; l'avvio della lotteria è stata anticipata al 1° marzo 2017 in via **sperimentale** limitatamente agli **acquisti di beni o servizi** effettuati da **persone fisiche** residenti in **Italia** mediante strumenti che consentano il pagamento con **carta di debito e di credito** (commi 542-544); tale data è stata poi differita al **1° novembre 2017** dal decreto "proroga termini" (comma 543 e D.L. n. 244 del 2016, articolo 14-*quater*).

Si segnala che la **legge di stabilità 2016** (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 918-948), oltre a disporre l'**aumento del Preu** sugli apparecchi e prevedere, a decorrere dal 2017, la **riduzione del 30 per cento delle newslot**, ha previsto che entro il 30 aprile 2016 fossero definite in **Conferenza unificata** le **caratteristiche dei punti vendita di gioco** nonché i **criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale**, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori. Le intese raggiunte in Conferenza unificata devono essere recepite con decreto ministeriale, sentite le commissioni parlamentari competenti. Tale procedura allo stato **non risulta conclusa**.

Il quadro normativo

Il **quadro normativo** che disciplina il settore dei giochi risulta assai complesso, in quanto le disposizioni di legge rinviano sempre più spesso a decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.), ora confluita nell'Agenzia delle dogane ai sensi dell'articolo 23-*quater* del D.L. n. 95 del 2012.

La **legge 11 marzo 2014, n. 23 (cd. delega fiscale)** prevedeva, all'**articolo 14** in materia di **giochi pubblici**, oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi, specifiche disposizioni volte, tra l'altro a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; riordinare la disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio.

La **delega fiscale**, scaduta il 27 giugno 2015, **in materia di giochi non è stata attuata**. Al riguardo si segnala l'**audizione** del sottosegretario Baretta, avvenuta il 13 ottobre alla Commissione Finanze della Camera, nella quale è stata illustrata la bozza di decreto legislativo in materia di giochi e sono state prospettate le possibili soluzioni per affrontare le questioni aperte.

L'**A.S. 2000**, all'esame al Senato, contiene un riordino organico delle disposizioni normative in materia di giochi, riprendendo il contenuto dello schema di decreto legislativo predisposto dal Governo, in attuazione della delega.

Il prelievo erariale unico (PREU) e la tassa sulle vincite

La **legge di stabilità 2016** (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 918) ha **incrementato**, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il **PREU** (prelievo erariale unico) dal 13 per cento **al 17,5 per cento** con riferimento all'ammontare delle somme giocate attraverso le c.d. "**new slot**" o AWP di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.). Nello stesso tempo la **percentuale minima destinata alle vincite (pay out)** è stata ridotta **dal 74 al 70 per cento**.

Con riferimento all'ammontare delle somme giocate attraverso le c.d. *Video Lotteries Terminal* o **VLT**, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), il comma 919 della legge di stabilità 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, **incrementa il PREU** dal precedente 5 per cento **al 5,5 per cento**. Si ricorda che, con riferimento alle **VLT**, **sulla parte della vincita eccedente i 500 euro** è dovuta una **addizionale pari al 6%** (decreto direttoriale AAMS 12 ottobre 2011., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del D.L. n. 138 del 2011).

L'applicazione del **prelievo del 6% sulla parte delle vincite eccedenti i 500 euro** riguarda anche **Videolottery, Gratta e Vinci e SuperEnalotto** (e giochi accessori, comprensivi della modalità online, come il *Win for Life*, e il "Si vince tutto"). Il prelievo del 6% non riguarda le seguenti categorie di gioco:

Scommesse ippiche e sportive, Bingo, Lotterie tradizionali (Lotteria Italia) e tutti i giochi a distanza (esclusi quelli sopra menzionati) che restano soggetti all'attuale normativa di settore.

La legge di stabilità 2016 (commi 944-945) ha anche previsto a decorrere dal 1° gennaio 2016, il passaggio al **regime della tassazione sul margine per i giochi di abilità a distanza** (20 per cento). Il margine è costituito dalla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Per tali giochi era prevista una tassazione sulla raccolta con l'aliquota del 3 per cento (con un *payout* di mercato del 90 per cento). La relazione tecnica afferma che tale passaggio determina una perdita di gettito (da 2,1 milioni a 1,4 milioni) che tuttavia potrebbe ridursi considerando la maggiore competitività di tali giochi rispetto a quelli clandestini.

Il **passaggio al regime della tassazione sul margine** è previsto anche per le **scommesse a quota fissa** (18 per cento su rete fisica e 22 per cento a distanza), con esclusione delle scommesse ippiche, e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per il bingo a distanza (20 per cento).

La relazione della Commissione antimafia

Il 16 gennaio 2017 si è svolta in Aula la discussione sulle linee generali della **relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito**, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle Mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ([Doc. XXIII, n. 18](#)). Al termine la Camera ha approvato la risoluzione Bindi, Binetti ed altri n. [6-00281](#).

Contrasto al gioco d'azzardo patologico

La **legge di stabilità 2016** (legge n. 208 del 2015, comma 941) prevede che il Ministero della salute, di concerto con il MIUR, predisponga campagne di informazione e sensibilizzazione, in particolare nelle scuole, sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo, fornendo informazioni sui servizi disponibili per affrontare il problema della dipendenza dal gioco d'azzardo.

Inoltre ha istituito (comma 946) presso il Ministero della salute il **Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP**, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni, sentita la Conferenza Stato regioni e enti locali. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

La **delega fiscale** ([legge n. 23 del 2014](#), articolo 14) conteneva misure volte a contrastare il gioco d'azzardo patologico, prevedendo anche l'istituzione di un fondo. La delega fiscale, scaduta il 27 giugno 2015, in materia di giochi non è stata attuata. Al riguardo si segnala l'[audizione](#) del sottosegretario Baretta, avvenuta il 13 ottobre alla Commissione Finanze della Camera, nella quale è stata illustrata la bozza di decreto legislativo in materia di giochi e sono state prospettate le possibili soluzioni per affrontare le questioni aperte.

La Commissione Affari sociali ha concluso l'esame del disegno di legge *"Istituzione di un Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d'azzardo e disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico"* (A.C. [101](#) e abbinati).

Nella seduta del 12 marzo 2015 la Camera ha approvato alcune parti delle **mozioni** sulle iniziative per il **contrasto del gioco d'azzardo** (mozioni Mantero ed altri n. 1-00594, Binetti ed altri n. 1-00702, Rondini ed altri n. 1-00703, Nicchi ed altri n. 1-00706, Palese n. 1-00707, Garavini ed altri n. 1-00710, Vargiu ed altri n. 1-00715, Rampelli ed altri n. 1-00736 e Di Lello ed altri n. 1-00759). In sintesi, **le parti approvate impegnano il Governo:**

- a promuovere **misure restrittive**, sia di ordine normativo che amministrativo, finalizzate al **contrasto della diffusione del gioco d'azzardo**;
- a predisporre una **divulgazione periodica dei dati statistici** relativi al gioco d'azzardo, con particolare attenzione ai dati relativi ai giocatori, alle somme giocate e ai territori più coinvolti;
- ad assumere iniziative per **attribuire ai comuni le opportune competenze in materia di pianificazione dell'ubicazione di sale gioco e punti di vendita** in cui si esercita l'offerta di scommesse, nonché in materia di installazione di apparecchi idonei per il gioco lecito, comunque con riserva allo Stato della definizione di regole necessarie per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, anche al fine di garantire il rispetto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale;
- ad aprire un tavolo, in sede di Conferenza unificata, per **valutare la possibilità di ridurre i locali del gioco d'azzardo** in città, in base al numero degli abitanti;
- ad adottare disposizioni tese ad **impedire l'accesso dei minori ai giochi on-line** e ai locali adibiti al gioco d'azzardo, agli apparecchi di gioco, nonché a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e a rischio di gioco d'azzardo patologico;
- a promuovere interventi di **prevenzione nelle scuole primarie e secondarie** inerenti i rischi e le forme del gioco d'azzardo patologico;
- ad introdurre **disposizioni vincolanti in materia di pubblicità** del gioco d'azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili, nonché all'esigenza di vietare messaggi pervasivi, ingannevoli o illusori circa le probabilità di vincita;
- a valutare iniziative utili a prevenire l'eventualità che gli apparecchi per il gioco d'azzardo divengano

- strumenti di **riciclaggio di denaro** proveniente da attività illecite;
- ad intensificare i controlli contro il **gioco clandestino**, al fine di contrastare l'attività della criminalità che si è inserita nel settore;
- a predisporre, anche attraverso l'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, **campagne di informazione** e sensibilizzazione;
- a promuovere a livello europeo un'armonizzata regolamentazione del gioco d'azzardo **on-line**;
- a garantire attraverso il Ministero della salute adeguate **risorse** destinate alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo;
- a provvedere in tempi rapidi all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (**Lea**), tenendo conto delle predette patologie;
- ad avviare uno studio epidemiologico con il predetto Osservatorio, per accertare i **costi** diretti ed indiretti sostenuti dallo Stato per prevenire e curare la dipendenza da gioco d'azzardo patologico;
- a introdurre un criterio per regolare e limitare le nuove autorizzazioni e sospendere la proliferazione dei giochi d'azzardo, individuando opportuni parametri a cui agganciarsi, quali, per esempio, il tasso di crescita del Paese, o un determinato rapporto tra le autorizzazioni per nuove sale giochi e i cittadini residenti.

Il 28 ottobre 2015 la Commissione Finanze della Camera ha approvato la **risoluzione n. 8-00143 Barbanti** con la quale si chiede al Governo di **attuare la normativa che prevede la pianificazione dei punti di raccolta del gioco per contrastare i fenomeni di dipendenza**.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha promosso, al fine di poter disporre di una fonte omogenea a livello nazionale, una iniziativa di ricerca comprendente, fra l'altro, una completa indagine epidemiologica, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità.

Limiti alla pubblicità dei giochi d'azzardo

La **legge di stabilità 2016** (commi 937-940) ha introdotto una serie di **divieti per la pubblicità del gioco**, in attuazione dei principi previsti dalla [Raccomandazione](#) della Commissione europea 2014/478/UE.

In particolare è vietata la pubblicità: che incoraggia il gioco eccessivo o incontrollato; che neghi i rischi del gioco; che presenti il gioco come un modo per risolvere i problemi finanziari; che induca a ritenere che la competenza del giocatore possa permettere di vincere sistematicamente; che si rivolga o faccia riferimento ai minori; che presenti l'astensione dal gioco come un valore negativo; che contenga dichiarazioni infondate sulle possibilità di vincita, che faccia riferimento al credito al consumo ai fini del gioco.

Inoltre è sancito il **divieto della pubblicità dei giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno**, con esclusione dei media specializzati individuati con decreto ministeriale, e con esclusione delle lotterie nazionali e delle sponsorizzazioni nei settori della cultura, dell'istruzione e della ricerca, dello sport, della sanità e dell'assistenza. In caso di inosservanza dei suddetti divieti sono previste delle sanzioni amministrative irrogate dall'AGCOM. Con il [D.M. 19 luglio 2016](#) sono stati individuati i media specializzati ai fini della pubblicità di giochi con vincite in denaro.

Si segnala che presso la Commissione Finanze della Camera nel novembre 2015 è iniziato l'esame congiunto delle **proposte di legge volte a vietare qualsiasi forma di pubblicità** ai giochi con vincite in denaro (A.C. [1035](#), A.C. [3234](#), A.C. [3257](#)).

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 7, comma 4, del **D.L. n. 158 del 2012** dispone che dal 1° gennaio 2013 al fine di contenere la diffusione delle dipendenze dalla pratica di gioco con vincite in denaro, sono **vietati i messaggi pubblicitari** di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive, radiofoniche, e nelle rappresentazioni teatrali o cinematografiche **rivolte prevalentemente ai giovani**; sono peraltro **vietati i messaggi pubblicitari** di giochi con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via *internet*, che incitano al gioco ovvero ne esaltano la sua pratica, ovvero che hanno al loro interno dei minori, ovvero che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco.

Ai sensi del comma 4-*bis* la pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la **percentuale di probabilità di vincita** che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi simili. In caso di violazione, il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento.

Il comma 6 stabilisce che in caso di violazione dei suddetti divieti è prevista la **sanzione amministrativa** da 100.000 a 500.000 euro per il committente del messaggio pubblicitario e per il proprietario del mezzo di comunicazione. Si prevede, inoltre, l'obbligo di riportare **avvertimenti** sul **rischio di dipendenza** dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita sulle schedine e tagliandi dei giochi; sugli apparecchi *news/lot* e nelle sale con videoterminali; nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi; nei siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro.

Le scommesse raccolte dai centri di trasmissione dei dati (CTD)

La **legge di stabilità 2016** ha prorogato fino al 31 gennaio 2016 la c.d. regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta *on line* delle scommesse non autorizzati, il cui procedimento è definito dall'articolo 1, commi 643, 644 e 645 della legge n. 190 del 2014 (stabilità 2015). Nello stesso tempo è stata disciplinata una **procedura per accertare la stabile organizzazione del soggetto estero** che svolge attività di **raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati** (c.d. CTD), il quale viene assoggettato ad una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del **25 per cento** (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 926-930).

Definizione agevolata del contenzioso

Il **decreto-legge n. 102 del 2013** ha esteso l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di **definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile** con pagamento di una somma **non inferiore al 20 per cento** del danno quantificato nella sentenza di primo grado (articolo 14). Il giudizio più rilevante cui è applicabile la disposizione riguarda i **concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito**, condannati al risarcimento per danno erariale per aver violato gli obblighi di servizio relativamente al mancato collegamento degli apparecchi da gioco alla apposita rete telematica.

Con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre) è stata attivata la **clausola di salvaguardia** prevista dal D.L. n. 102 del 2013, il quale ha abolito la prima rata dell'Imu 2013. Infatti le entrate previste dalla definizione agevolata per i concessionari dei giochi sono risultate pari a circa 340 milioni (a fronte dei 600 milioni previsti), mentre le maggiori entrate IVA derivanti dal pagamento dei debiti delle P.A. saranno pari a circa 540 milioni (a fronte dei 925 milioni previsti). Pertanto, per reperire i circa 645 milioni mancanti, il decreto 30 novembre 2013, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, del D.L. 102 del 2013, ha stabilito l'aumento di 1,5 punti percentuali degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, delle accise sui carburanti in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 17,8 milioni di euro per l'anno 2016. La relazione tecnica del decreto stima pertanto un incremento di 1,8 centesimi di euro delle accise benzina e gasolio.

Lotteria nazionale scontrini

I commi 540-544 della **legge di bilancio 2018** (legge n. 232 del 2016) dispongono l'indicazione del **codice fiscale del cliente** su scontrini e fatture, a richiesta, finalizzata **all'istituzione dal 2018** di una **lotteria nazionale** sui medesimi documenti.

Durante l'esame parlamentare del provvedimento è stata introdotta una disposizione che innalza la probabilità di vincita per le transazioni effettuate attraverso carta di debito e di credito, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante (comma 542); **l'avvio sperimentale della lotteria** sugli scontrini è stato anticipato al **1° novembre 2017** limitatamente agli acquisti di beni o servizi effettuati con carta di debito e di credito (comma 543 e D.L. n. 244 del 2016, articolo 14-*quater*).

Senato: Dossier n. 455

Camera: Documentazione e ricerche n. 286

6 marzo 2017

Senato	Servizio Bilancio del Senato	SBilancioCU@senato.it - 066706-5790	 SR_Bilancio
	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
	Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario		
Camera	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
FI0554